








Limitazioni degli effettivi di animali in Svizzera

Tabella nell'opuscolo informativo delle votazioni:

Maximal erlaubte Anzahl Tiere

Für ältere bzw. schwerere Tiere gelten heute z.T. tiefere Höchstbestände.

| | Heutige Bestimmungen | Bei Annahme der Initiative |
|---|---|------------------------------------|
|  Masthühner | Pro Betrieb: 27 000 | 27 000 (maximal 2000 pro Stall) |
|  Legehennen | 18 000 | 4000 (maximal 2000 pro Stall) |
|  Mastschweine | 1500 | 1500 |
|  Mastkälber | 300 | 300 |
|  Gesamter Tierbestand* | Pro Hektare: 3 Düngergrossvieh- einheiten | 2,5 Düngergrossvieh- einheiten |

* Wenn Betriebe Hofdünger (Gülle und Mist) an andere Betriebe abgeben, kann der gesamte Tierbestand pro Hektare düngbare Fläche auch höher sein. Als Düngergrossvieheinheit (DGVE) gilt eine Kuh mit einem Gewicht von 600 kg und einer Milchleistung von 6000 kg pro Jahr. Die DGVE-Werte der anderen Nutztiere berechnen sich anhand der Menge Nährstoff, die sie ausscheiden. Beispielsweise entsprechen etwa 100 Legehennen einer DGVE.

Quelle: Gewässerschutzgesetz ([fedlex.ch](https://www.fedlex.ch) > 814.20), Verordnung über Höchstbestände in der Fleisch- und Eierproduktion ([fedlex.ch](https://www.fedlex.ch) > 916.344) und Bio-Suisse-Richtlinien 2018 ([mti.bio-suisse.ch](https://www.mti.bio-suisse.ch))

Se l'iniziativa sarà accettata, il Parlamento e il Consiglio federale stabiliranno il numero massimo di animali che potranno essere tenuti per azienda o stalla. Tali limitazioni devono corrispondere almeno alle direttive Bio Suisse 2018.

Limitazioni del numero di animali più dettagliate

1. Ordinanza sugli effettivi massimi

- Secondo l'articolo 46 LAg, il Consiglio federale può fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito.
- L'ordinanza sugli effettivi massimi (OEMas) è finalizzata a proteggere l'ambiente e la promozione delle aziende contadine che coltivano il suolo. Non fa parte della legislazione sulla protezione degli animali.
- Nell'OEMas il Consiglio federale stabilisce i livelli massimi per azienda per



- l'allevamento di suini,
- la detenzione di galline ovaiole nonché
- l'ingrasso di suini, polli, tacchini e vitelli.

| Categoria di animali | Le disposizioni attuali | In caso di adozione dell'iniziativa |
|---|-------------------------|-------------------------------------|
| Suini | | |
| Scrofe da allevamento, in lattazione o non in lattazione, di oltre 6 mesi di età | 250 | 250 |
| Scrofe da allevamento di oltre 6 mesi di età, non in lattazione, o rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi di età, di entrambi i sessi, in aziende di monta o di attesa gestite da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti | 500 | 500 |
| Rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi di età, di entrambi i sessi | 1500 | 1500 |
| Suinetti svezzati (fino a 35 kg), di entrambi i sessi | 1500 | 1500 |
| Suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi, in aziende specializzate nell'allevamento di suinetti senza altre categorie di suini | 2000 | 2000 |
| Suini da ingrasso di oltre 35 kg, di entrambi i sessi | 1500 | 1500 |
| Pollame da reddito | | |
| Polli da ingrasso fino al 28° giorno di ingrasso | 27 000 | 27 000 |
| Polli da ingrasso dal 29° al 35° giorno di ingrasso | 24 000 | 24 000 |
| Polli da ingrasso dal 36° al 42° giorno di ingrasso | 21 000 | 21 000 |
| Polli da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso | 18 000 | 18 000 |
| Galline ovaiole di oltre 18 settimane di età | 18 000 | 4 000 |
| Tacchini da ingrasso fino al 42° giorno di ingrasso (ingrasso preliminare di tacchini) | 9 000 | 9 000 |
| Tacchini da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso (ingrasso preliminare di tacchini) | 4 500 | 4 500 |
| Specie bovina | | |
| Vitelli da ingrasso ingrassati con latte intero o sostituito del latte | 300 | 300 |

- Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali gli effettivi si applicano singolarmente a ciascuna azienda partecipante.
- Il rispetto dell'OEMas è un prerequisito per l'erogazione dei pagamenti diretti.
- Eccezioni: l'Ufficio federale dell'agricoltura approva effettivi più elevati per le seguenti aziende che non forniscono concime aziendale:
 - aziende che svolgono lo smaltimento come compito di interesse pubblico d'importanza regionale, alimentando i suini con sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari;
 - aziende sperimentali o stazioni di ricerca agricole della Confederazione;
 - Scuola di avicoltura di Zollikofen;

- Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione dei suini di Sempach.

2. Legislazione sulla protezione delle acque

- La legislazione sulla protezione delle acque mira a prevenire una concentrazione territoriale troppo estesa del carico in concimi aziendali. Pertanto, vengono fissati effettivi massimi di animali, misurati in unità di bestiame grosso fertilizzante per ettaro di superficie agricola utile concimabile.
- Gli effettivi di animali per il calcolo dei pagamenti diretti sono misurate in unità di bestiame grosso (UBG). I valori delle UBG delle singole categorie di animali sono definiti nell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm). Ad esempio, una mucca o 100 galline ovaiole rappresentano una UBG.
- L'unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF) utilizzata nella legislazione sulla protezione delle acque è un valore calcolato in base alle sostanze nutritive espulse da un animale.
- Una UBGF corrisponde alla produzione di 105 kg di azoto e 15 kg di fosforo (nutrienti), che a sua volta corrisponde alla quantità prodotta da una mucca con un peso di 600 kg e una produzione di latte di 6000 kg.
- Per gli altri animali, i valori sono determinati in base all'articolo 23 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc). La produzione di nutrienti varia in base alla produzione di latte e al tipo di alimentazione. Esempi di valori di UBGF:

| Tierart | GVE | DGVE |
|----------------------------------|-----|------|
| 1 Milchkuh 6'000 kg | 1 | 1.00 |
| 1 Milchkuh 9'500 kg | 1 | 1.22 |
| 1 Mutterkuh 600-700 kg ohne Kalb | 1 | 0.80 |
| 3 Rindviehmastplätze > 160 Tage | 1 | 1.21 |
| 6 Mastschweine Standard | 1 | 0.81 |
| 6 Mastschweine mit NPr Futter | 1 | 0.60 |
| 100 Legehennen Standard | 1 | 1.04 |
| 100 Legehennen mit NPr Futter | 1 | 0.91 |
| 250 Mastpoulets | 1 | 0.89 |
| 250 Mastpoulet mit IMPEX | 1 | 0.60 |

- 1 vacca da latte di 6000 kg
- 1 vacca da latte di 6000 kg
- 1 vacca madre di 600-700 kg senza vitello
- 3 Poste bovino da ingrasso >160 giorni
- 6 suini da ingrasso standard
- 6 suini da ingrasso con alimenti NPr
- 100 galline ovaiole standard
- 100 galline ovaiole con alimenti NPr
- 250 polli da ingrasso

Abbreviazioni utilizzate

Alimenti NPr: Mangime a ridotto contenuto di azoto e fosforo

IMPEX: Programma con il quale è possibile calcolare il bilancio import/export secondo le «Weisungen zur Berücksichtigung von nährstoffreduziertem Futter in der Suisse-Bilanz» (Istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz). La riduzione delle sostanze nutritive ha un effetto positivo sulla protezione delle acque. Tuttavia, il minore apporto di azoto riduce anche le emissioni di ammoniaca. I detentori di animali che intendono far valere una riduzione delle sostanze nutritive con l'uso di alimenti NPr devono dichiarare le categorie di animali corrispondenti nell'ambito della raccolta dei dati strutturali.

- Le UBGF massime per ettaro di superficie fertilizzabile si applicano solo in condizioni di produzione ottimali. Tuttavia, in molti territori sono più severi:
 - Oggi: Nella misura in cui la capacità del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche lo richiedono, le autorità cantonali riducono le UBGF ammissibili per ettaro di superficie fertilizzabile.
 - IAI: Inoltre, secondo le linee guida Biosuisse 2018, si applicano i seguenti limiti fissi per zona:

| Zone con condizioni di produzione difficili | Valori massimi (UBGF / ha di superficie fertilizzabile) |
|--|--|
| Zona di pianura | 2,5 |
| Zona collinare | 2,1 |
| Zona di montagna I | 1,8 |
| Zona di montagna II | 1,4 |
| Zona di montagna III | 1,2 |
| Zona di montagna IV | 1,1 |